



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2017

Disposizioni per il contrasto della violenza di genere, anche perpetrata con l’abuso del processo

ONOREVOLI SENATORI. - A cinque anni dalla campagna per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), il traguardo resta sconfortante. Non ci si poteva certo illudere che, con la doverosa ratifica ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, il problema della violenza sulle donne fosse risolto: è la carenza di mezzi delle strutture amministrative e di volontariato - specie dopo che gli eventi-spia sono stati loro comunicati dalla parte in pericolo - a far rimarcare con forza il fatto che il problema è anzitutto applicativo.

L'integrità fisica o morale dei minorenni e dei soggetti deboli da tutelare è già oggetto di apposite procedure giudiziarie: l'istanza volta ad ottenere ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile; l'esposizione all'autorità di pubblica sicurezza dei fatti di *stalking* (di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, anche prima che sia proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale). Un ruolo, con questa procedura, deve essere attribuito anche ai servizi socio-assistenziali del territorio, nonché al sindaco eventualmente competente per la proposta di trattamento sanitario obbligatorio, ove ne ricorrano i presupposti. Anche il procedimento di prevenzione, previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, potrebbe essere messo in campo, consentendo al questore di ammonire oralmente il soggetto

autore della minaccia e di proporre le misure ivi previste (divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona in pericolo ovvero obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona in pericolo; obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona in pericolo o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone; divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone in pericolo). Si tratta di prescrizioni assistite da procedure di controllo mutate sulla falsariga dell'articolo 275-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale: si tratta del cosiddetto «braccialetto elettronico», di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2001. Il prevenuto che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è sottoposto a custodia cautelare in carcere ed è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Ma perché tutto questo (previsto all'articolo 1 del disegno di legge) abbia un'efficacia, occorre soprattutto incidere sulla coscienza collettiva. La cultura va diffusa mediante un'attenta opera educativa e formativa, mentre il diritto dovrebbe intervenire nelle situazioni patologiche con il consueto meccanismo deterrente e con quello, non meno importante, di affiancamento e supporto. Per la patologia, occorre prevenirla

con un'equiparazione della discriminazione di genere alle altre già positivamente sanzionate dalla cosiddetta «legge Mancino»: a ciò tende l'articolo 2 del disegno di legge.

Quanto all'affiancamento, esso si consegue soprattutto non lasciando le vittime della violenza di genere abbandonate a sé stesse, dinanzi ad un finto agnosticismo nel quale spesso il sistema giustizia si rifugia per ignorare le situazioni in cui il carattere fittizio dello strumento processuale è evidente. Sull'abuso del diritto nel processo penale la dottrina si è già interrogata (cfr. Ferrua, *Il «giusto» processo tra modelli, regole e principi*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 407), mentre la definizione di abuso del diritto è già entrata nell'ordinamento positivo: essa è contenuta (per l'elusione fiscale) dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Ad essa (ed all'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2014, n. 90, recante misure per il contrasto all'abuso del processo, come modificato dalla Camera dei deputati nel contesto della sua conversione in legge) si ispirano le previsioni dell'articolo 3, con cui si risponde ad un'istanza più volte avanzata dalla società civile (v. Angioletta Massimino, «*Sul reato di stalking giudiziario*», pubblicato il 28 agosto 2017 dall'Avanti *online*).

Chi ha denaro può intentare cause contro il soggetto/oggetto delle proprie persecuzioni con motivazioni inventate, promuovendo azioni legali inutili, con spese a carico dello Stato, che nascondono altri interessi personali, sia che si tratti di vendette, o di accaparrarsi eredità non spettantigli, di lotte tra fratelli o tra coniugi, o altro ancora, con un unico scopo: dare fastidio, arrecare danno. In questo tipo di reato accade che lo *stalker* si descriva falsamente come vittima e presenti delle denunce contro la vera parte offesa, che è la sua vittima, accusandola dei più svariati reati nell'intento di arrecarle un danno psicologico, un danno di immagine e, tramite la denuncia, civile o penale, anche un danno giudiziario, sicuro

di farla franca, tra l'altro, avendo l'appoggio dei giudici e dei loro collaboratori corrotti e ben pagati. Ciò è inaccettabile giuridicamente, eticamente e socialmente: la soluzione è quella di creare un'apposita aggravante del reato di calunnia perché prendendo in giro la legge per fini personali, attraverso lo «*stalking* giudiziario» si vuole solo soddisfare un interesse personale di persecuzione della vittima, con reiterate azioni riproposte nel tempo, civili o penali, dettate da odio, vendetta, rivalità, invidia, interessi economici, interessi ereditari, o per pura perversione mentale mirante a dare fastidio, ad arrecare danno a tutti i livelli, a molestare, al fine di modificare le abitudini e il tenore di vita della vittima, farle perdere il lavoro, la salute, portarla all'esaurimento psicofisico, nella speranza che magari la vittima muoia per malattia da *stress* psicofisico, o per esaurimento arrivi al suicidio. Tutto ciò viene realizzato attraverso la calunnia espressa nelle azioni giudiziarie esperite contro la vittima, essendo spesso l'unico mezzo rimasto al persecutore, non essendo più in condizioni di poter esercitare, per esempio, la violenza fisica, per allontanamento dalla vittima, o lo *stalking* vero e proprio.

Ciò fa aumentare inutilmente il carico processuale, facendo perdere inutilmente tempo alla giustizia, che potrebbe impegnare lo stesso tempo, sprecato in tal modo, in maniera più proficua per i cittadini; il tutto grava lo Stato di spese inutili per procedimenti privi di qualsiasi fondamento. Non ultimo, la vittima molestata continuamente viene esposta inevitabilmente a spese legali e processuali, viene inoltre gravata da ingente danno, sia sul piano economico, sia sul piano psicologico, sia riguardo l'immagine personale e professionale. Dev'essere, pertanto, risarcito il danno in termini economici per le spese processuali fatte gravare sia sullo Stato, sia sulla vittima, comprendendo per essa anche il risarcimento per danno biologico, danno all'immagine perso-

nale e professionale, per eventuale cessazione di attività dovuta a malattia, o tentato suicidio, a causa di tutte le attività messe in atto nel tempo dallo *stalker*, che abbiano di fatto impedito alla vittima di continuare normalmente la propria vita, secondo il proprio precedente tenore di vita e le proprie attività lavorative secondo le proprie abitudini.

Il risarcimento economico dovrebbe essere così oneroso da scoraggiare chiunque dal tentare di prendere in giro la giustizia a fini personali, perseguitando le vittime finanche nelle aule giudiziarie, rovinando loro la vita, la salute e l'attività lavorativa, poiché non si possono lasciare gli autori di un'azione civile o, a maggior ragione, penale priva di fondamento, e i falsi testimoni

procuratisi per renderla credibile, liberi da gravi responsabilità. Dallo scoraggiamento di azioni processuali di questo tipo deriverebbe, tra l'altro, un alleggerimento del carico processuale che grava nei vari tribunali, a causa di motivi inesistenti e strumentali ad altri fini del tutto illegittimi e sarebbero anche evitati tanti presumibili errori giudiziari che poi a distanza di tempo, magari di dieci anni o più, si scoprono essere tali.

Con il presente disegno di legge quindi si intende prestare la dovuta attenzione al problema, poiché la giustizia deve applicare la legge secondo equità e la legge non va presa in giro per delinquere servendosi dell'apparato giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ammonimento e misure di prevenzione)

1. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo:

1) la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

2) l'integrità fisica o morale dei minorenni e dei soggetti tutelati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. Costituiscono elementi di fatto di pericolo, per i soggetti di cui al primo periodo:

2.1) l'istanza volta ad ottenere ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, anche se preannunciata direttamente all'autorità di pubblica sicurezza;

2.2) l'esposizione all'autorità di pubblica sicurezza dei fatti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, anche prima che sia

proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale».

2. Dopo l'articolo 2 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Ammonimento*). - 1. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ammonisce oralmente il soggetto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*), numero 2), invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata a chi ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

2. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni e delle altre misure di cui all'articolo 3, comma 4, anche in deroga agli ulteriori requisiti ivi previsti, nonché le seguenti misure, che sono immediatamente esecutive:

a) divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona in pericolo ovvero obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona in pericolo;

b) obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona in pericolo o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone;

c) divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui alle lettere *a*) e *b*).

3. Nel disporre la misura di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2, il questore prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 5 febbraio 2001. Il prevenuto che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento

dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è sottoposto a custodia cautelare in carcere ed è punito con la reclusione da uno a tre anni. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al comma 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il questore prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati al presidente del tribunale, affinché con decreto ne convalidi l'esecutività entro quarantotto ore dalla loro imposizione. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, che alla persona ammonita ai sensi del comma 1 sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione proposta, ai sensi dell'articolo 7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono altresì comunicati alla parte in pericolo e ai servizi socio-assistenziali del territorio, nonché al sindaco eventualmente competente per la proposta di trattamento sanitario obbligatorio, ove ne ricorrano i presupposti».

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi dell'articolo 2-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi dell'articolo 2-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. Costituisce discriminazione di genere quella compiuta in violazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. All'articolo 3 della legge 13 settembre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sulla discriminazione di genere»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sulla discriminazione di genere»;

c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgano attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «o fondata sulla discriminazione di genere»;

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sulla discriminazione di genere»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondati sulla discriminazione di genere».

Art. 3.

(Misure per il contrasto all'abuso del processo)

1. All'articolo 368 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata:

1) se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave;

2) se lo scopo della simulazione è di portare ad ulteriori conseguenze il delitto di cui all'articolo 612-*bis*».

2. All'articolo 427, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vi è sempre colpa grave quando è manifesta la condotta abusiva del querelante, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. È sempre indebito il vantaggio funzionale a portare ad ulteriori conseguenze il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale».

3. In deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, il giudice, anche

d'ufficio, può condannare la parte soccom-
bente del giudizio civile al pagamento, in fa-
vore della controparte, di una somma equita-
tivamente determinata, comunque non supe-
riore al doppio delle spese liquidate, in pre-
senza di motivi manifestamente infondati e
quando è al contempo manifesta la condotta
abusiva del ricorrente. È sempre abusiva la
condotta di chi:

a) abbia fatto un uso distorto di stru-
menti giuridici idonei ad ottenere un vantag-
gio indebito, ancorché tale condotta non sia
in contrasto con alcuna specifica disposi-
zione;

b) compie il delitto di cui all'articolo
368, secondo comma, del codice penale,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo.

